



**UNIVERSITÀ
DI SIENA**
1240

Disposizione della Direttrice
Classificazione: III/13
N. allegati: 1

**BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UNO (1) INCARICO/CHI POST DOC ART. 22-BIS,
L. 240/2010 – DELLA DURATA DI 12 MESI – PROGETTO “SVILUPPO DI NUOVI AGENTI ANTIVIRALI CONTRO
MALATTIE INFETTIVE EMERGENTI E RIEMERGENTI”**

GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE: 03/CHEM-07

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: CHEM-07/A

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE CHIMICA E FARMACIA.

RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. GIUSEPPE CAMPIANI.

LA DIRETTRICE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull'autonomia universitaria e s.m.i;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con D.R. Rep. n.1521/2024 Prot. n. 166249 dell'8 agosto 2024 e s.m.i;
- vista la Legge 07.08.1990, n. 241, e s.m.i., recante norme in materia di procedimenti amministrativi, ed il relativo Regolamento di Ateneo di attuazione, adottato con D.R. n. 1037 del 30.05.2007;
- vista la Legge 05.02.1992, n. 104, e s.m.i., relativa all'assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate;
- visto il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e s.m.i., recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i;
- visto il D. Lgs 07.03.2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.;
- visto il D.P.R. 30.07.2009, n. 189 “Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici”;
- vista la legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l'art. 22-bis;
- vista la legge 12.11.2011, n. 183 ed in particolare l'art. 15 “Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse” e s.m.i.;
- visto il Codice Etico della Comunità Universitaria dell'Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n.1381 del 28.07.2011;
- vista la Legge 06.11.2012, n. 190, in materia di “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.;
- visto il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e il d. lgs. 101/2018 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- Visto il Decreto Ministeriale n. 639 del 02/05/2024 recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori



scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240;

- richiamato il "Regolamento per il conferimento degli incarichi post-doc, ai sensi dell'art 22-bis della legge n. 240/2010", emanato con D.R. n. 1824/2025 del 3.10.2025, pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 3.10.2025;
- visto il D.M. n. 592 del 06/08/2025 "Definizione del trattamento economico minimo degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca - artt. 22-bis e 22-ter, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- vista la circolare INPS n. 125 del 11/09/2025 "Obblighi contributivi conseguenti alla stipula di contratti di ricerca e dei contratti denominati 'incarichi post-doc' di cui rispettivamente, agli artt. 22 e 22-bis della L. 240 del 30/12/2010;
- vista la delibera prot. n. 224690 DEL 21/11/25 del Consiglio di Dipartimento di Biotecnologie Chimica e Farmacia del 18/11/25, relativa alla richiesta di attivazione di n. 1 incarico post-doc, di durata 12 mesi, Gruppo Scientifico Disciplinare 03/CHEM-07 – Settore Scientifico Disciplinare CHEM-07/A – responsabile scientifico Prof. Giuseppe Campiani.
- accertata la copertura finanziaria;

DISPONE

Art. 1 – OGGETTO DEL BANDO

1. È indetta la seguente procedura selettiva, ai sensi dell'art. 22-bis della L. 240/2010 per il conferimento di n. 1 incarico post-doc sono sotto indicati:

Dipartimento	Dipartimento di Biotecnologie Chimica e Farmacia
Numero posti	1
Durata del contratto	12 mesi
Progetto	SVILUPPO DI NUOVI AGENTI ANTIVIRALI CONTRO MALATTIE INFETTIVE EMERGENTI E RIEMERGENTI
Progetto (ENG)	Drug development of novel antiviral agents to treat emerging and reemerging virus infections
Fondi	Fondi liberi - 2265-2024-CG-PROFATENEO_001
Responsabile Scientifico	Giuseppe Campiani
Trattamento economico	€ 39.836,22 lordo complessivo comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione
Gruppo scientifico disciplinare	03/CHEM-07
Settore Scientifico Disciplinare/Settori Scientifico Disciplinare	CHEM-07/A
Attività da svolgere	Il contrattista sarà impegnato nell'applicazione di metodologie sintetiche standard e appositamente sviluppate per realizzare nuove molecole biologicamente attive contro infezioni da WNV, Monkeypox ed Echo11. Inoltre il contrattista sarà responsabile della caratterizzazione strutturale delle molecole identificate attraverso l'applicazione di specifiche metodologie analitiche.



Attività da svolgere (ENG)	The researcher will be involved in the application of standard and specifically developed synthetic methodologies to create new biologically active molecules against WNV, Monkeypox, and Echo11 infections. Furthermore, the researcher will be responsible for the structural characterization of the identified molecules through the application of specific analytical methodologies
Sede di svolgimento delle attività	Dipartimento di Biotecnologie Chimica e Farmacia
Requisiti di ammissione	Titolo di dottore di ricerca in discipline affini, o titolo equivalente
Eventuali ulteriori titoli	Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Laurea in Farmacia
N. max di pubblicazioni da allegare	4
Lingua straniera richiesta nel colloquio	Lingua inglese
Data, ora, sede colloquio	Colloquio il 15-01-2026 ore 11:00, presso il locale B_01_101 del Dipartimento di Biotecnologie Chimica e Farmacia, via Aldo Moro 2, 53100 Siena

Art. 2 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE

1. Alle selezioni per l'attribuzione di incarichi post-doc sono ammessi a partecipare i candidati/le candidate, anche cittadini/e di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, e sono ammesse a partecipare le candidate, anche cittadine non appartenenti all'Unione Europea, che siano in possesso del titolo di **dottore di ricerca** o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
2. Per le/i candidate/i in possesso del titolo di dottore/dottoressa di ricerca conseguito all'estero è necessario allegare la dichiarazione di equipollenza con il titolo di dottore di ricerca dell'ordinamento universitario italiano rilasciata ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 382/1980.
3. Le/I candidate/i sono ammessi al concorso con riserva dell'acquisizione del provvedimento di equipollenza di cui al precedente comma 2, se non ancora emesso dall'amministrazione competente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, allegando alla domanda medesima la richiesta presentata.
4. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. Il difetto dei requisiti richiesti, accertato nel corso della selezione o successivamente, comporta l'esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.
5. Le/I candidate/i sono ammessi al concorso con riserva. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato del Direttore del Dipartimento, l'esclusione dal concorso stesso. L'esclusione verrà comunicata direttamente all'interessata/o.
6. Alla selezione non possono partecipare:
 - il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore o dottoressa di ricerca ai sensi dell'art. 74, co.4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - coloro che abbiano fruito di contratti di cui all'art. 24 della L. 240/2010, nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 giugno 2022, n. 79 (RTT);



- coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità, fino al 4° grado compreso, con un professore o una professoressa afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore o la Rettrice, il Direttore Generale o la Direttrice Generale o un componente o una componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 – DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE

1. Le domande di ammissione alla selezione e gli allegati di seguito indicati, devono essere inviati in formato PDF esclusivamente per via telematica: a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec.dbcf@pec.unisipec.it, o a mezzo posta elettronica all'indirizzo amministrazione.dbcf@unisi.it entro il termine perentorio di **venti (20) giorni** dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando all'Albo on line di Ateneo. Qualora il termine scada in un giorno festivo, questo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
2. Per le domande inviate tramite PEC fa fede la data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore; per quelle inviate posta elettronica la data del terminale di questa Università che le riceve.
3. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi.
4. Le domande devono essere redatte secondo lo schema allegato al presente bando (allegato A), riportando tutte le indicazioni richieste.
5. Nella domanda il/la candidato/a dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
 - a. il nome, il cognome, il codice fiscale, la data ed il luogo di nascita;
 - b. la cittadinanza posseduta;
 - c. se cittadino/a italiano/a, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto/a;
 - d. di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico, e di godere dei diritti civili e politici;
 - e. per i candidati e le candidate di cittadinanza non italiana, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - f. di essere in possesso del titolo di dottore/dottoressa di ricerca di cui al precedente articolo 2;
 - g. la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, per i soli cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 1985;
 - h. di avere l'idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore, in base alla normativa vigente;
 - i. residenza e, se non coincidente, il domicilio, e l'indirizzo e-mail al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
 - j. di non avere un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o una professoressa appartenente al Dipartimento che ha richiesto il bando, ovvero con il Rettore o la Rettrice, il Direttore generale o la Direttrice generale o un/a componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
 - k. di non aver fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi del vigente articolo 24 della Legge 240 del 2010, così come modificato dal D.L. 36/2022 convertito in L. 79/2022 (RTT);
 - l. di non avere avuto contratti di ricerca (art. 22, Legge 240/2010), di incarichi post-doc (art. 22-bis, Legge 240/2010), di incarichi di ricerca (art. 22-ter, Legge 240/2010) e di contratti da ricercatore e ricercatrice a tempo determinato RTT (art. 24, Legge 240/2010, nel testo vigente dal 30/06/2022), anche se conferiti o stipulati da parte di istituzioni diverse, per un periodo superiore agli undici (11) anni complessivi, anche se non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
6. Il/la candidato/a dovrà altresì dichiarare:
 - a. di essere consapevole che la nomina della Commissione sarà disposta con disposizione del Direttore/Direttrice del Dipartimento richiedente, pubblicato sull'Albo on-line di Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti;



- b. di essere consapevole che i criteri adottati dalla Commissione saranno resi pubblici sull'Albo on-line di Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti;
 - c. di essere consapevole che la data, orario e luogo (anche se telematici) del colloquio - qualora non siano già contenuti nel bando - saranno pubblicati mediante avviso pubblicato sull'Albo on-line di Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti.
 - d. di essere consapevole che l'approvazione degli atti sarà resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo on-line di Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti;
 - e. di essere consapevole che ogni variazione della residenza e dei recapiti telefonici/email deve essere tempestivamente comunicata alla Segreteria amministrativa del dipartimento richiedente (amministrazione.dbcf@unisi.it).
7. Alla domanda devono essere allegati:
- il proprio **curriculum vitae sottoscritto** con il dettaglio del percorso di studi, delle esperienze di ricerca e dei risultati raggiunti (pubblicazioni, brevetti, ecc.);
 - le **pubblicazioni** in formato PDF che il candidato intende sottoporre alla valutazione della Commissione il cui numero massimo è previsto nell'articolo 1 del presente bando;
 - copia di un **documento di identità** in corso di validità;
 - eventuale documentazione da cui risultino gli estremi del documento di riconoscimento in Italia, ai sensi della normativa vigente, dei titoli di studio conseguiti all'estero ovvero, in assenza del riconoscimento, la dichiarazione di avvio della richiesta di equiparazione.
8. Per le pubblicazioni edite in Italia, anteriormente al 2 settembre 2006, debbono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dall'art. 1 del Decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; a partire dal 2 settembre 2006, devono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, entro la data di scadenza del bando di selezione.
9. Per le pubblicazioni edite all'estero devono risultare possibilmente i seguenti estremi: la data, il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.
10. Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine che se diversa da italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo, richiede la traduzione in una delle medesime lingue. I testi tradotti devono essere presentati in copia conforme all'originale secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
11. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera, diversa da italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
12. I candidati o le candidate in situazione di handicap, ai sensi della Legge 104 del 5.2.1992, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario.
13. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
14. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il/la dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (fermo restando le disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in merito alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia).

Art. 4 – COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice (nel seguito "Commissione") è composta, garantendo un'adeguata rappresentanza di genere, da tre componenti effettivi, un o una supplente, scelti o scelte fra i professori e le professoresse e i ricercatori e le ricercatrici dell'Università degli Studi di Siena o di altri Atenei italiani, con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno una inquadrata o uno inquadrato nel gruppo scientifico disciplinare o settore scientifico disciplinare oggetto del bando.



2. La Commissione è nominata dal/la Direttore/Direttrice del Dipartimento dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande e previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai commissari in merito a quanto previsto dall'art. 35/bis del d.lgs. 165/2001. La Disposizione di nomina è pubblicata nell'Albo on-line d'Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti.
3. La Commissione nella sua prima riunione dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 e 52 del c.p.c. ed in particolare in rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso fra di loro e procederà a nominare il Presidente e il Segretario. Successivamente la Commissione prende atto dei criteri fissati dal Regolamento e dal presente bando di selezione, delibera i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio e definisce i punteggi, in centesimi, ad essi attribuibili.
4. La Commissione verbalizza, quindi, i criteri e punteggi adottati e li trasmette al Responsabile o alla Responsabile del procedimento, il quale o la quale procede alla loro pubblicazione sul sito di Ateneo.
5. Tutti/e i/le candidati/e, ai sensi dell'art. 7 del Codice etico della Comunità universitaria, prima dell'inizio del colloquio, sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere, con i membri della Commissione, rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso o se tra essi vi sia il coniuge o il/la convivente nonché persone con le quali abbiano relazioni di affari.
6. Al termine di ogni singola riunione giornaliera la commissione redige il relativo verbale.
7. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica.
8. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria, entro tre (3) mesi dalla pubblicazione della disposizione direttoriale di nomina.

Art. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO

1. La selezione viene effettuata dalla Commissione mediante la valutazione comparativa dei candidati e delle candidate ed è volta a valutare il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc, nonché le modalità di svolgimento dello stesso.
2. La valutazione prevede un colloquio, anche in lingua diversa dall'italiano, volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
3. I candidati e le candidate sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
 - a. attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
 - b. attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione;
4. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione, per ogni candidato o candidata e per ciascun criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
5. I punteggi attribuiti dovranno esser resi noti ai candidati e alle candidate prima dell'effettuazione del colloquio.
6. La Commissione, una volta conclusa la valutazione, esprime collegialmente, per ciascun candidato e ciascuna candidata, un motivato giudizio complessivo e relativo punteggio.
7. Nel caso in cui non sia stata già comunicato la data, l'ora e la sede del colloquio nell'articolo 1 dal bando, sarà pubblicato un avviso per la presentazione al colloquio e sarà reso noto a singoli candidati o alle singole candidate almeno quindici (15) giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo. È possibile derogare da tale termine di preavviso qualora tutti/e i/le candidati/e ammessi/e al colloquio esprimano il loro esplicito assenso scritto a rinunciarvi.
8. I/le candidati/e dovranno presentarsi al colloquio muniti/i di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. I cittadini e le cittadine dell'Unione Europea e quelli/e provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea dovranno presentare il passaporto.
9. Nell'eventualità il colloquio sia previsto in modalità telematica le candidate e i candidati sono responsabili della qualità e della continuità del segnale proveniente dalla loro postazione. La Commissione può disporre



in qualunque momento l'esclusione del/della candidato/a per problematiche che rendono impossibile la prova e il controllo sull'ambiente in cui si svolge la prova stessa.

10. Nel corso del colloquio, i candidati e le candidate, se cittadini stranieri, dovranno dimostrare l'adeguata conoscenza della lingua italiana.
11. La mancata presenza del/la candidato/a al colloquio, sarà considerata come rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la causa.

Art. 6 – GRADUATORIA

1. Al termine dei lavori la Commissione redige una graduatoria di idonei valida fino a un massimo di un (1) anno dalla data di approvazione degli atti, il cui utilizzo è vincolato alle specifiche esigenze indicate nel presente bando.
2. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato o alla candidata di età anagrafica minore.
3. Gli atti sono approvati con Disposizione del Direttore previa verifica di regolarità. La graduatoria è pubblicata sulla pagina web della procedura concorsuale e sull'Albo on line, con valore di notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione sull'Albo on-line decorrono i termini per le eventuali impugnative.
4. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore o della vincitrice si può procedere allo scorrimento della graduatoria.
5. Entro 30 giorni dall'approvazione degli atti, per le esigenze del medesimo progetto di ricerca, è possibile il conferimento di ulteriori incarichi post-doc a candidati utilmente collocati o a candidate utilmente collocate in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria, nei termini da ultimo esposto, deve essere autorizzato dal Consiglio di Dipartimento.
6. Il contratto dovrà essere sottoscritto entro i trenta (30) giorni successivi al ricevimento della comunicazione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato o dell'interessata non superiore ad ulteriori dieci (10) giorni, purché compatibili con l'attività progettuale. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato o dell'interessata è considerata rinuncia alla presa di servizio e comporta la decadenza dalla graduatoria.
7. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal titolare o dalla titolare dell'incarico post-doc e dal Direttore o dalla Direttrice del Dipartimento.

Art. 7 – CONFERIMENTO

1. Il contratto contiene le specifiche funzioni, i diritti e doveri relativi alla posizione, l'entità del trattamento economico e previdenziale spettante, le principali attività di ricerca affidate.
2. Nel caso in cui il titolare dell'incarico post-doc sia un cittadino non comunitario, il conferimento è subordinato all'effettivo rilascio/possesso, da parte degli organi competenti, del permesso/carta di soggiorno.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22-bis della Legge 30.12.2010, n. 240 con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi. Tale termine è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 8 – DIRITTI E DOVERI

1. Il/la titolare dell'incarico post-doc svolge attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, oggetto dell'incarico stesso.
2. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della L. n. 240/2010.
3. L'attività è svolta in modo continuativo e non meramente occasionale.
4. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale e quella derivante dai contratti di insegnamento è compatibile con l'incarico post-doc soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio del Dipartimento, su parere motivato del Responsabile scientifico o della Responsabile scientifica della ricerca,



il quale è tenuto a verificare o la quale è tenuta a verificare che l'attività ulteriore rispetto all'incarico post-doc non pregiudichi il regolare svolgimento della ricerca medesima.

5. La titolarità degli incarichi post-doc non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari né può essere computata ai fini dell'art. 20 del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75.
6. Il/la titolare dell'incarico post-doc è sottoposto/a ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
7. Ai e alle titolari dell'incarico post-doc viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs. 06.03.2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge 05.02.1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, dagli artt. 37, 40 e 68 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità.
8. Il/la titolare dell'incarico post-doc può essere autorizzato/a a svolgere parte della propria attività presso sedi differenti dal Dipartimento di assegnazione, ove previsto dal proprio progetto, previa richiesta del Direttore o della Direttrice del Dipartimento e autorizzazione della sede di destinazione.
9. Ai e alle titolari di incarichi post-doc possono essere attribuiti impegni didattici nella misura massima di 40 ore annue.

Art. 9 – IMPORTO DELL'ASSEGNO E TRATTAMENTO FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO

1. Ai e alle titolari dell'incarico post-doc è corrisposto, un trattamento economico pari a quello del trattamento economico spettante al ricercatore confermato e alla ricercatrice confermata a tempo definito in classe 0 al momento della sottoscrizione del contratto, come stabilito con decreto del MUR n. 592 del 6 agosto 2025.
Tale importo, che si intende al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, è attribuito al o alla titolare dell'incarico post-doc in rate mensili di pari importo.
2. L'importo corrisposto al/alla vincitore/rice è indicato all'articolo 1 del presente bando.
3. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università degli Studi di Siena e i e le titolari degli incarichi post-doc è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.
4. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Art. 10 – REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ

1. Il/La vincitore/trice del presente bando che sia già titolare di altre borse di studio o assegni di ricerca dovrà rinunciarvi prima dell'accettazione dell'incarico post-doc attribuito con il presente bando, fatte salve le eccezioni previste.
2. La titolarità dell'incarico post-doc non è compatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, nonché con la titolarità di assegni o incarichi di ricerca o di altri incarichi post-doc e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente o la dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
3. L'incarico post-doc non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA), né con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
4. L'incarico post-doc non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
5. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i e le titolari degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca di cui all'articolo 22-ter, nonché i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 e i contratti di cui all'articolo 24 della L. 240/2010, anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni



dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca, non può in ogni caso superare gli undici (11) anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

6. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare o la titolare dell'incarico post-doc non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.
7. I requisiti di compatibilità devono essere posseduti alla data di inizio delle attività e mantenuti per tutta la durata dell'incarico post-doc.
8. Il vincitore o la vincitrice rilascia apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare al/la Direttore/Direttrice del dipartimento qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

Art. 11 – DECADENZA O RECESSO E PROROGA

1. Decadono dal diritto all'incarico post-doc coloro che, fatte salve documentate ragioni di salute, non sottoscrivano per ricevimento l'atto di conferimento e non inizino la propria attività nei termini fissati.
2. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti, decadono altresì dal diritto all'incarico post-doc coloro che forniscono false dichiarazioni. Costituisce inoltre causa di decadenza l'eventuale venir meno del finanziamento accertato in entrata.
3. La decadenza dal diritto all'incarico post-doc è disposta con disposizione del Direttore o della Direttrice del dipartimento richiedente.
4. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che dalla decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
5. Ciascuno dei contraenti e ciascuna delle contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
6. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica sia la mancata approvazione da parte del responsabile scientifico della ricerca o della responsabile scientifica della ricerca.
7. La proroga del contratto post-doc è deliberata dal Consiglio di Dipartimento in seduta plenaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge. Gli incarichi post-doc possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre (3) anni.
8. La proroga del contratto post-doc è sottoscritta dai e dalle titolari degli incarichi e dal Direttore o dalla Direttrice del Dipartimento.

Art. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E PUBBLICITA'

1. Il trattamento e la tutela dei dati personali, presenti nell'istanza di partecipazione al presente bando o eventualmente comunicati con documenti integrativi dell'istanza, avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati e del d.lgs. n.196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento stesso, ed in particolare secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR.
2. Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Siena. I dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento per la gestione della procedura, per l'eventuale conferimento dell'incarico o assunzione, per la gestione delle graduatorie (ove previste nel bando) esclusivamente ai fini dell'adempimento delle prescrizioni di legge, compresi gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.



**UNIVERSITÀ
DI SIENA**
1240

3. Il conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatorio. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di svolgere le operazioni necessarie alla procedura ed, eventualmente, all'instaurazione e alla gestione del rapporto di lavoro.
4. L'informativa relativa al trattamento dei dati nella gestione delle procedure concorsuali, redatta secondo quanto prescritto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, è pubblicata nel portale di Ateneo alla pagina web <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy>.
Per le finalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento inerente la selezione di cui al presente bando è individuato nel Responsabile della Segreteria amministrativa del dipartimento richiedente.
5. Il presente bando, nonché gli atti citati all'art. 3 comma 5 lett. a, b, c, sono pubblicati sull'Albo on-line d'Ateneo e sul portale dell'Ateneo all'indirizzo: <https://www.unisi.it/ateneo/concorsi-gare-e-appalti>.
6. Il presente bando è pubblicato altresì sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca all'indirizzo www.miur.it e sul portale dell'Unione Europea all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/euraxess/>.

Siena, data della firma digitale

La Direttrice del Dipartimento
Agnese Magnani

Visto
La Responsabile del procedimento
Monica Rocchi

Allegati:

- 1) All. A – facsimile domanda